MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Istituto Statale Istruzione Superiore
"Andrea Ponti"
Via Stelvio 35 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331 779831 - Fax 0331 779873 - e-mail: info@isisgallarate.it - **www.isisgallarate.it**

REGOLAMENTO

d'ISTITUTO

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO CON DELIBERA n. 3 del 26.06.2007

Integrazione approvata dal Consiglio d'Istituto del 29-06-2011

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i singoli aspetti organizzativi ed esecutivi della vita scolastica. Contiene richiami a norme elementari di convivenza civile, imprescindibili per il corretto funzionamento e serena convivenza d'ogni comunità o struttura collettiva organizzata ed a schemi comportamentali che, prima di tutto, sono da considerarsi indispensabili per ogni persona e cittadino.

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Art.1 – Il presente regolamento fa propri i diritti riconosciuti agli studenti dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98), alle modifiche ed integrazioni dello stesso del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
Art.2 – Fanno parte integrante del presente Regolamento i regolamenti degli organismi, delle attività, degli spazi.
Art.3 – L'I.S.I.S. - Istituto Statale Istruzione Superiore - è una comunità scolastica che fonda la sua azione educativa sulla relazione prioritaria tra lo studente, la famiglia e la scuola, sulla base di diritti e di doveri, sulla scelta da parte dei suoi organismi collegiali delle attività formative e sul coinvolgimento di tutte le componenti.
Art.4 – L'Istituto favorisce e promuove la crescita della persona nel rispetto reciproco senza distinzioni d'età, condizione sociale e culturale, provenienza ed opera per garantire la formazione alla cittadinanza.
Art.5 – L'Istituto s'impegna a garantire la realizzazione del diritto allo studio attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento, sostegno) e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, anche in presenza di situazioni di svantaggio.
Art.6 – L'indirizzo culturale dell'Istituto si ispira ai principi della democrazia, fa propri i concetti di partecipazione alla vita scolastica da parte di tutte le componenti (studenti, famiglie, operatori scolastici), è aperto al rinnovamento e sperimentazione metodologico-didattici.

DIRITTI DELLE COMPONENTI SCOLASTICHE

Art.7 – A tutti, nel rispetto delle altrui idee, è garantita la libertà di pensiero e di espressione. Ogni componente può riunirsi in assemblee o incontri all'interno dell'Istituto ed attraverso documenti informare la comunità scolastica.

(Studenti)

Art.8 – E' diritto di tutti gli studenti conoscere normative e procedure in cui sono coinvolti quotidianamente. Gli studenti vanno informati in maniera efficace e tempestiva delle decisioni della scuola, in particolare delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione e di tutto ciò che può avere conseguenze sulla loro carriera scolastica.
Ogni studente all'atto dell'iscrizione riceve la sintesi del Piano dell'Offerta Formativa e il Regolamento d'Istituto.
Art.9 – E' diritto di tutti gli studenti la partecipazione alle assemblee di Istituto in quanto momento di crescita culturale e sociale.
Art.10 – E' diritto di tutti gli studenti servirsi degli ausili didattici messi a disposizione dalla scuola per lo svolgimento di attività extrascolastiche (finalizzate) e l'arricchimento culturale (vedi regolamento degli spazi).
Art.11 – E' diritto di tutti gli studenti avere una valutazione trasparente e tempestiva, anche al fine di una autovalutazione responsabile, che consenta loro di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di intervenire a migliorare il proprio rendimento.
Art.12 – E' diritto di tutti gli studenti ricevere una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai loro bisogni formativi, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno. L'Istituto promuove attività volte all'accoglienza,al superamento di eventuali svantaggi, linguistici e non linguistici e di orientamento; organizza attività interculturali e attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente.
Art.13 – E' diritto di tutti gli studenti alla tutela dei propri dati, i quali potranno essere divulgati previa autorizzazione degli stessi (se maggiorenni) ovvero dei genitori e con la garanzia di massima riservatezza e professionalità ai sensi della Legge n.196/03 (v. allegato art. 7).
Art.14 – E' diritto degli studenti affiggere comunicazioni negli spazi assegnati. Le comunicazioni anonime vengono immediatamente rimosse.
Art.15 - In qualsiasi momento, per valido ed urgente motivo, l'alunno o il genitore possono chiedere di conferire con il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore, previo appuntamento.

(Genitori)

Art.16 – I genitori degli alunni hanno diritto di avere informazioni sul comportamento, sulle assenze e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti, dal libretto personale dello studente e da altre modalità che potranno essere attivate (servizio telefonico e servizio informatico).
Art.17 – I genitori degli studenti hanno diritto di conoscere l'orario settimanale di ricevimento per i colloqui individuali, inviato a tutte le famiglie ed affisso in bacheca, colloqui che vanno prenotati. Tutti i colloqui con le famiglie sono sospesi nella settimana che precede gli scrutini e nella settimana degli scrutini.
Art.18 – I genitori degli studenti hanno il diritto di riunirsi nell'Istituto in assemblea di classe e/o generale, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

DOVERI

Art.19 – E' dovere specifico di tutti gli operatori della scuola, Dirigente Scolastico, docenti e personale non docente, espletare i propri compiti di servizio con puntualità e professionalità.
Art.20 – All'inizio dell'anno scolastico i docenti elaborano i piani di lavoro delle singole discipline, i criteri di valutazione e le modalità di verifica e li presentano agli studenti ed ai genitori contestualmente al contratto formativo.
Art.21 – Tutte le valutazioni attribuite agli studenti saranno trascritte sul Libretto personale dello studente e sugli altri servizi attivati dall'Istituto. E' fatto obbligo agli studenti minorenni di far firmare di volta in volta dalla famiglia le annotazioni sul libretto personale, nonché ai docenti di controllare l'avvenuta firma dei genitori.
Art.22 – Tutti gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della scuola e di tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto, anche formale, che richiederebbero per sé stessi. Ognuno ha il dovere di mantenere un comportamento rispettoso, corretto e diligente. La disciplina è affidata in primo luogo alla capacità di autocontrollo degli studenti e in caso di mancanza alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente e del Dirigente Scolastico.
Art.23 – Tutti gli studenti hanno il dovere di osservare le disposizioni organizzative stabilite nei diversi regolamenti.
Art.24 – Tutti gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente gli impegni di studio.
Art.25 – Nel rispetto delle disposizioni vigenti, è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Art.26 – Tutti i telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche. Ai trasgressori, previa annotazione sul registro di classe, sarà ritirato il cellulare (privo di sim card) e/o il dispositivo elettronico e consegnato in Presidenza. Al primo episodio Il dispositivo sarà restituito al suo proprietario al termine delle lezioni, mentre in caso di recidiva saranno avvisati i genitori, che lo dovranno ritirare personalmente
Art.27 – E' fatto divieto a chiunque di riprendere con il cellulare o altro dispositivo elettronico persone e cose senza espressa autorizzazione degli interessati e/o di chi ha l'autorità di consentirlo.
Art.28 – E' necessario e doveroso un maggior coinvolgimento dei genitori nel processo formativo che è attuato nella comunità scolastica ed a tal fine è richiesta una corresponsabilità ed una diretta risposta dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi rechino danni ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal Regolamento di Istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di carattere pecuniario. A tale riguardo ed in riferimento al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 art. 3 (modifiche ed integrazioni dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria") l'Istituto richiederà all'atto dell'iscrizione la sottoscrizione da parte dei genitori di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
Art.29 – E' dovere della famiglia responsabilizzare i propri figli sul rispetto delle regole presenti nell'Istituto e sancite nel presente Regolamento.
Art.30 – La famiglia risponde direttamente dell'operato dei propri figli nel caso gli stessi arrechino danni alle persone e/o ai beni dell'Istituto.
Art.31 – Gli studenti condividono la responsabilità di rispettare, di aver cura e di rendere accoglienti gli ambienti, gli spazi interni ed esterni, gli arredi, il materiale scolastico, i macchinari e i sussidi didattici quali beni comuni dell'intera comunità scolastica ed in tal senso possono formulare proposte e soluzioni migliorative attraverso gli organismi e le modalità a loro disposizione. E', inoltre, loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore.
Art.32 – Dei danni ai beni immobili o perdite di beni mobili sono chiamati a rispondere i responsabili anche sul piano patrimoniale e disciplinare. Nel caso sia impossibile individuare i diretti responsabili verranno chiamati a rispondere coloro che hanno utilizzato i materiali e la struttura danneggiati.
Art.33 – L'Istituto non risponde di beni, oggetti personali, preziosi lasciati incustoditi o dimenticati, garantendo comunque, per quanto possibile, la vigilanza da parte del personale scolastico.
Art.34 – Tutti hanno il dovere di improntare le relazioni interpersonali ad un senso di correttezza e rispetto reciproco.

Art.35 – Tutti hanno il dovere di denunciare eventuali abusi di qualsiasi natura.
Art.36 – Tutti hanno il dovere di segnalare alla Presidenza la presenza di persone estranee che si aggirano per l'Istituto.
Art.37 – E' dovere di tutti che non si vengano a creare comportamenti che operano discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.
Art.38 –Tutti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati al luogo.
Art.39 – Durante l'intervallo gli studenti possono accedere agli spazi esterni dell'Istituto, sotto la vigilanza dei docenti di turno e/o del personale non docente. L'uso dell'ascensore è consentito agli studenti portatori di handicap o infortunati agli arti inferiori.
Art.40 – Durante le lezioni gli studenti possono lasciare, eccezionalmente l'aula, previa autorizzazione del docente cui sono affidati; durante il cambio dell'insegnante, tra un'ora di lezione e l'altra, gli alunni potranno lasciare l'aula solo previa autorizzazione del docente subentrante; in entrambi i casi non più di uno alla volta. I trasferimenti all'interno dell'edificio, previsti dall'orario scolastico, dovranno avvenire in modo ordinato, silenzioso e rapido, così da consentire un regolare svolgimento delle lezioni.

INTERVENTI DISCIPLINARI

(Vedi "Statuto delle studentesse e degli studenti" DPR 249/98 e artt. 1 e 2 D.P.R. n. 235/ 2007)
Art.41 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
Art.42 – Verranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, che violino la dignità ed il rispetto della persona umana indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.
Art.43 – La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto ad intervento disciplinare senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
Art.44 – Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte del personale in servizio nell'Istituto.
Art.45 – La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.
Art.46 – Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. L'organo che commina la sanzione della sospensione allo studente offre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica. La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.
Art.47 – I provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati con delibera dal Consiglio di Classe che si riunisce con un preavviso non inferiore alle 24 ore. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
Art.48 – I provvedimenti disciplinari possono essere: l'ammonizione (verbale e scritta), la consegna da svolgere in classe e/o in Istituto e/o a casa, l'esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, stages, ecc.), la sospensione dalle lezioni e l'allontanamento dalla comunità scolastica. Le sanzioni sono irrogate per iscritto ed adeguatamente motivate. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
L'ammonizione scritta, la sospensione e l'allontanamento sono notificati agli studenti ed alle loro famiglie.
A titolo esemplificativo si allega la tabella che si riferisce a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari. Qualsiasi comportamento che violi il Regolamento d'Istituto potrà essere preso in considerazione ai fini disciplinari.
Art.49 – L'ammonizione è il provvedimento disciplinare più lieve, la sua applicazione è decisa dal Dirigente Scolastico di comune accordo con il Coordinatore di Classe.
L'ammonizione è data in forma scritta, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento.
Art.50 – La sospensione si applica in presenza di gravi e reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni; l'irrogazione è di competenza del Consiglio di Classe.
Art.51 – Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dello loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto, che decide nel termine di 10 (dieci) giorni. L'Organo di garanzia decide anche in merito di eventuali conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in relazione all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti ed ai conflitti interpretativi relativi al Regolamento d'Istituto. In materia di violazioni dello Statuto è possibile indirizzare, da parte di chiunque vi abbia interesse, un **reclamo** al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva, acquisito il parere vincolante di un organo regionale di garanzia.

Art.52 - Durante il periodo di allontanamento l'Istituto manterrà un costante e continuo contatto sia con lo studente che con la famiglia al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica con un rafforzato senso di responsabilità e di correttezza comportamentale. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica potrà essere disposta dagli organi competenti anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, siano stati accertati gravi reati tali da ingenerare elevato allarme sociale, ovvero al permanere della situazione di pericolo, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. In tal caso la durata dovrà essere commisurata alla gravità del reato e della situazione di pericolo attivando, per quanto possibile, l'attività di recupero per il rientro nella comunità scolastica.
Art.53 – Relativamente all'uso del cellulare e/o altro dispositivo elettronico durante l'attività didattica, allo studente che viene meno al dovere espresso all'Art. 26 relativo ai "DOVERI" del presente Regolamento, la prima volta verrà ritirato il cellulare e consegnato in Presidenza. La recidiva comporta l'ammonizione scritta ed a seguire la sanzione più grave della sospensione. Nel caso di ripresa con cellulare e/o altro dispositivo elettronico di persone non consenzienti si procederà all'immediata sospensione dello studente.
(Vedi Allegato: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

ORGANO DI GARANZIA

Art.54 – E' istituito l'Organo di garanzia previsto all'art. 5 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti".
Art.55 – L'Organo di garanzia è composto da due docenti, due genitori e due studenti; rimane in carica per l'intera durata del Consiglio di Istituto che l'ha nominato (tre anni). Per la componente studenti possono far parte dell'Organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi del triennio. Il Consiglio nomina anche un membro supplente per ciascuna componente.
Art.56 – Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, come pure i docenti che si trasferiscono ed i genitori se il figlio lascia l'Istituto.
Art.57 – L'Organo di garanzia detta al proprio interno regole di funzionamento ed individua un Presidente tra la componente docente.

FREQUENZA

Art.58 – L'accesso degli studenti nei locali dell'Istituto è annunciato mediante il suono di una campanella, mentre l'inizio delle lezioni viene dato dal suono di un secondo squillo.
Art.59 – Gli studenti possono entrare nell'edificio scolastico 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
Art.60 –.Al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, i **ritardi** saranno oggetto di annotazione sul registro di classe da parte del docente della prima ora e, se significativi (oltre i 5 minuti), dovranno essere giustificati al docente della prima ora entro il giorno successivo.
In caso di ritardo superiore ai 15 minuti, l'alunno sarà autorizzato ad entrare in classe solo nell'ora successiva e sarà considerato assente alla prima ora. L'alunno attenderà l'inizio della suddetta ora in un locale appositamente individuato in ogni singolo plesso.*
In caso di mancata giustificazione entro i due giorni successivi, o recidiva, gli alunni, ammessi con riserva, dovranno essere giustificati personalmente in presidenza dal genitore, su segnalazione del coordinatore.

Art.61 – Di norma non sarà ammesso in classe chi si presenta dopo l'inizio della seconda ora di lezione, a meno che non sussistano gravi e documentati motivi, come visite mediche o esami clinici, da comprovare con dichiarazione rilasciata dal medico o dall'ASL. Disfunzioni dei trasporti pubblici possono costituire solo eccezionalmente valido motivo di giustificazione.
Art.63 – Su richiesta dei genitori per gli studenti minorenni e dello stesso studente se maggiorenne, il Dirigente Scolastico può consentire, del tutto eccezionalmente, agli studenti che abbiano comprovate difficoltà dovute ai mezzi di trasporto (almeno 1 ora di differenza tra una corsa e la successiva), l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata per un tempo non superiore ai 10 minuti. Il permesso di ingresso posticipato o di uscita anticipata può essere temporaneo o permanente e va annotato sul Libretto personale e sul giornale di classe. Il premesso permanente non può essere richiesto contemporaneamente per l'entrata e l'uscita.
Non sono concessi permessi di uscita anticipata il sabato, considerato l'orario di sole 4 ore.
Art.64 – Nel caso in cui la scuola non fosse in grado di garantire un regolare svolgimento delle lezioni nelle prime o nelle ultime ore, si autorizzerà l'ingresso posticipato o l'uscita anticipata, previa comunicazione scritta ai genitori nei giorni precedenti e controfirmata dagli stessi. Gli studenti minori privi della necessaria autorizzazione rimarrannoa scuola.
Art.65 – Le richieste di uscita anticipata vanno presentate in Presidenza all'atto dell'ingresso, fatta salva per gli alunni minorenni la necessità che siano prelevati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. Se l'uscita

anticipata è dovuta a un malore, anche lo studente maggiorenne è tenuto a dare avviso al docente interessato ed alla segreteria didattica che avviserà della situazione la famiglia.
Art.66 – Lo studente, la mattina stessa dopo un'assenza, deve presentare all'insegnante della prima ora la giustificazione dell'assenza stessa tramite l'apposito libretto. L'insegnante trascriverà sul Registro di classe l'avvenuta giustificazione. Nel caso di assenze prolungate o giornaliere troppo frequenti, la Presidenza avvertirà la famiglia.
Art.67 – Lo studente minorenne che non presenti la giustificazione dell'assenza sarà comunque riammesso alle lezioni, ma è tenuto a portare la giustificazione il giorno successivo; se ciò non accadesse, la Presidenza contatterà la famiglia. Lo studente maggiorenne non sarà ammesso in classe finché non avrà regolarizzato la sua posizione e comunque verrà data comunicazione anche alla famiglia.
Art.68 – Il Dirigente Scolastico ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori chiarimenti sull'assenza e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza.
Art.69 – In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale della scuola alle famiglie verrà dato preavviso scritto, che dovrà essere controfirmato dalle stesse, con almeno un giorno di anticipo.
art.70. – E' obbligatoria la frequenza regolare a lezioni ed esercitazioni per tutta la durata dell'orario scolastico. Se uno studente si assenta senza giustificazione per una o più ore di lezione potrà essere riammesso in classe soltanto con l'autorizzazione della Presidenza che andrà segnalata sul Registro di classe.
Art.72 – In caso di assenze collettive prive di giustificazione i genitori saranno avvisati dalla direzione.

REGOLAMENTO USCITE, SCAMBI, VISITE GUIDATE

Art.73 – Possono partecipare alle attività di "Alternanza Scuola-Lavoro", forum, stages locali ed internazionali, fiere e scambi gli studenti dell'Istituto inseriti nelle suddette attività. Di volta in volta verranno individuate le modalità di partecipazione e di selezione degli studenti in base alle caratteristiche della struttura organizzativa del progetto.
Art.74 – I Consigli di Classe che ritengono opportuno realizzare uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione presentano al Consiglio di Istituto una proposta coerente con la programmazione didattico, educativa e culturale annuale, attinente ad obiettivi e contenuti disciplinari di interesse rilevante. La proposta viene inserita nella programmazione annuale del Consiglio di Classe entro il mese di novembre. Al Consiglio di Istituto compete la delibera definitiva per l'effettuazione delle uscite, visite e viaggi di istruzione, salvo quanto previsto dall'art. 8
Art.75 – (docenti accompagnatori) La scelta dei docenti accompagnatori sarà coerente con gli obiettivi didattici e culturali individuati dal Consiglio di Classe ed almeno uno di loro dovrà appartenere all'area disciplinare significativa per la realizzazione della proposta.
E' possibile accompagnare le classi ad uscite di più giorni una sola volta nell'arco dell'anno scolastico.
Art.76 – (partecipazione degli studenti) L'Istituto favorisce la partecipazione degli studenti alle uscite. Nel caso uno studente non aderisca alle attività proposte l'Istituto deve accertare le motivazioni e deve attivarsi per eliminare le eventuali cause economiche.
Art.77 – (costi per viaggi d'istruzione) Tenendo conto del costo medio giornaliero, comprensivo della quota parte per trasporto, pernottamento, prima colazione e/o pranzo-cena, il costo giornaliero non deve eccedere la cifra di € 60,00 per studente. La giunta annualmente verifica la conformità della cifra e ne informa il Consiglio di Istituto.
Art.78 – (visite guidate di un giorno) Sono interessate tutte le classi dell'Istituto. Ogni classe può effettuare fino a tre visite guidate in un anno scolastico.
Art.79 – (programmazione didattica) Nell'ambito della programmazione didattica approvata all'inizio dell'anno scolastico il Consiglio di Classe propone le visite guidate ed individua gli accompagnatori, tra i quali deve essere presente il docente proponente ed almeno un docente delle discipline oggetto della visita. Le proposte dei Consigli di Classe vanno a costituire il piano delle visite e viaggi di istruzione che il Consiglio di Istituto approva entro il mese di dicembre di ogni anno scolastico.
Art.80 – (casi d'urgenza) Nel caso di visite non programmabili come da art. 2 l'approvazione avverrà da parte della Giunta Esecutiva.
Art.81 – (giustificazione assenze) Gli studenti, che dopo essersi iscritti, non possono partecipare alla visita guidata devono giustificare l'assenza il giorno successivo sul Libretto personale.
Art.82 – (costi) Per le visite guidate il costo massimo pro-capite per il trasporto non dovrà superare € 20,00 per studente.
Art.83 – (numero di docenti accompagnatori) Di norma il numero di docenti accompagnatori dovrà essere uno a quindici. In caso di partecipazione di alunni portatori di disabilità dovrà essere previsto un ulteriore accompagnatore (qualificato) per un massimo di due alunni.
Art.84 – (organizzazione e assicurazione) L'organizzazione delle uscite sarà a cura dei docenti proponenti con il supporto dell'Ufficio Tecnico, anche avvalendosi delle agenzie del settore.
E' necessaria la copertura assicurativa, secondo le norme vigenti, per docenti e studenti contro infortuni e responsabilità civile.
Art.85 – (orari d'arrivo) Il dovere di sorveglianza termina come indicato nel programma comunicato alle famiglie.
Art.86 – (adesioni) Le visite guidate ed i viaggi di istruzione potranno effettuarsi solo se vi è l'autorizzazione alla partecipazione dei 2/3 (due terzi) degli studenti della classe.

Art.87 – (consenso) Il consenso dei genitori va acquisito preventivamente da parte dell'Istituto, contestualmente al versamento dell'80% della quota prevista. Nel caso di provvedimenti disciplinari che prevedano l'esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dall'Istituto (viaggi d'istruzione, visite guidate) la suddetta quota non verrà rimborsata.

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art.88 – Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297.
Art.89 – Il regolamento interno per il funzionamento dell'assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, nonché degli eventuali altri organismi che gli studenti intendano individuare, viene approvato dall'assemblea e inviato al Dirigente Scolastico e all'Organo di garanzia, che ne valutano la conformità al Regolamento d'Istituto. La composizione del Comitato studentesco deve essere comunicata al Dirigente Scolastico.
Art.90 – L'Assemblea d'istituto è convocata sia su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco che di almeno il 10% degli studenti o del presidente dell'assemblea degli studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.
In casi di necessità o di particolare urgenza il Dirigente Scolastico può consentire lo svolgimento dell'assemblea, richiesta dal presidente dell'assemblea stessa o da un numero inferiore al 10% degli studenti, anche con inferiore tempo di preavviso.
All'assemblea d'istituto sono tenuti a partecipare tutti gli studenti.
Art.91 – L'assemblea d'istituto può articolarsi anche per classi parallele, purché abbia luogo nell'arco della medesima giornata, e/o per gruppi di studio e di approfondimento da svolgersi in forma programmata secondo un calendario comunicato al Dirigente Scolastico dal presidente dell'assemblea con almeno un mese di anticipo rispetto allo svolgimento delle attività stesse.
Il calendario va presentato entro il 30 novembre di ciascun anno scolastico, può riguardare al massimo 12 ore di attività nel corso dell'anno scolastico e deve coinvolgere la totalità degli studenti dell'Istituto.
Art.92 – Il presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al Regolamento d'Istituto e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.
Durante l'assemblea i docenti incaricati della sorveglianza , quando rilevino condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente Scolastico, che, sentito il presidente dell'assemblea, può sospender l'assemblea stessa.
Art.93 – L'assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. L'assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili, collocate anche non consecutivamente nella stessa giornata.
Art.94 – La richiesta di convocazione dell'assemblea va depositata in segreteria didattica almeno tre giorni prima dello svolgimento utilizzando il modulo predisposto che riporta la firma dei docenti nelle cui ore di lezione è prevista l'assemblea. Il deposito della richiesta presuppone l'accordo dei docenti coinvolti. Nel caso di indisponibilità dei docenti, i rappresentanti di classe informeranno il coordinatore che stabilirà quando svolgere l'assemblea. L'assemblea può aver luogo solo se autorizzata dal Dirigente Scolastico o suo collaboratore con apposito avviso nel registro di classe.
Art.95 – Dell'assemblea va redatto apposito verbale su modello fornito dalla segreteria didattica, fatto pervenire contestualmente all'autorizzazione dell'assemblea.
Art.96 – Il docente in servizio durante lo svolgimento dell'assemblea di classe è incaricato della sorveglianza; quando rilevi condizioni che non consentono lo svolgimento dei lavori può sospendere l'assemblea sentito il presidente dell'assemblea stessa, può anche chiedere che vengano verbalizzati comportamenti scorretti o non rispettosi. Il docente incaricato della sorveglianza durante l'assemblea non è tenuto a prendere parte alla discussione.

REGOLAMENTO DELLE AULE E DEGLI SPAZI COMUNI

UTILIZZO

Art.97 – L'Istituto, gli edifici scolastici, gli arredi, le attrezzature e la strumentazione sono proprietà pubblica. Tutti gli spazi comuni, interni ed esterni agli edifici scolastici, sono sottoposti a regolamenti, a cui tutti i soggetti (studenti, personale scolastico ed altri utenti) devono far riferimento nel momento in cui interagiscono con l'Istituto.
Art.98 – Il comportamento che tutti debbono avere nell'Istituto deve essere improntato al senso di responsabilità e rispetto.
Art.99 – Sulla base delle disposizioni vigenti è vietato a tutti indistintamente fumare nei locali dell'Istituto. Per i fumatori sono installati all'esterno appositi raccoglitori.

Art.100 – L'uso dell'ascensore è vietato agli studenti. Sono ammesse deroghe al divieto previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Art.101 – In caso di pericolo o di allarmi gli studenti ed il personale devono attenersi alle istruzioni previste dal *Piano di evacuazione*, seguire le indicazioni presenti sui muri dei corridoi e delle scale e fermarsi nei punti di raccolta (all'interno di ogni aula è esposta una piantina che illustra le vie di fuga).
Art.102 – Gli studenti possono usufruire dei locali e degli spazi dell'Istituto, individualmente o in gruppo, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. L'eventuale richiesta deve pervenire almeno 5 giorni prima e deve indicare il giorno, l'orario, il luogo richiesto, la motivazione della richiesta ed il nominativo del responsabile.

AULA MAGNA

Art.103 – L'utilizzo dell'Aula Magna è consentito solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, che deve essere richiesta almeno 5 giorni prima. I richiedenti sono responsabili dell'Aula Magna e gli eventuali danni arrecati, salvo individuazione del responsabile, saranno loro addebitati

BIBLIOTECA

Art.104 – L'accesso alla biblioteca, regolato dall'orario esposto, è consentito a tutti: studenti, personale scolastico e genitori. L'utilizzo da parte degli studenti è possibile solo se accompagnati da docenti. Per l'utilizzo, invece, in orari non didattici o extrascolastici ed in assenza di docenti deve essere fatta una richiesta al Responsabile della Biblioteca, che annoterà i nomi, l'orario e l'eventuale materiale utilizzato.

AULE

Art.105 – Le aule saranno assegnate alle classi in base all'orario scolastico, esposto nell'atrio nell'apposita bacheca. Gli studenti, nelle ore di lezione, si fanno custodi dell'aula e degli arredi in essa situati. In caso di danni l'insegnante in orario o gli studenti devono dare immediato avviso al personale addetto (collaboratori scolastici), se il danno è grave al Dirigente Scolastico.
Art.106 – Se in assenza di precedenti denunce il personale riscontrasse l'esistenza di danni la responsabilità, in mancanza di individuazione del responsabile, ricadrà sull'intera classe. I danni dovranno essere riparati a spese del/dei responsabili.
Art.107 – Gli oggetti personali non devono essere lasciati incustoditi. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per furti o danni.
Art.108 – Qualora la classe dovesse spostarsi in un'altra aula o laboratorio sarà cura dell'insegnante avvisare i collaboratori scolastici, che dovranno chiudere a chiave l'aula riaprendola al ritorno degli studenti.

CORRIDOI ED ATRIO

Art.109 – Il transito nei corridoi e nell'atrio deve avvenire ordinatamente, senza recare disturbo alle lezioni o al lavoro del personale della scuola.
Art.110 – Nel cambio d'ora è vietato uscire dall'aula per qualsiasi motivo, rimanendo in attesa dell'insegnante.
Art.111 – I corridoi e l'atrio sono dotati d'attrezzature per la sicurezza (estintori, idranti); chi dovesse danneggiarli o utilizzarli impropriamente sarà denunciato all'Autorità competente.
Art.112 – Chi dovesse provocare danni all'immobile o agli arredi dovrà riparare e rimborsare il danno arrecato.
Art.113 – Nell'atrio è posta una bacheca riservata agli studenti per le loro comunicazioni. Dette comunicazioni devono riportare il nome e/o la classe dell'estensore. Le comunicazioni ritenute dal Dirigente Scolastico non attinenti alla finalità dello spazio saranno immediatamente rimosse.

SERVIZI IGIENICI

Art.114 – I servizi igienici devono essere utilizzati in modo responsabile, mantenendoli puliti e funzionanti. Il personale addetto dovrà controllare che essi non siano luogo di "incontro" tra studenti e che non vi siano arrecati danni.

PARCHEGGIO E SPAZI COMUNI

Art.115 – Ove previsto gli studenti ed il personale dell'Istituto possono utilizzare il parcheggio posto all'interno della recinzione. Il cancello rimarrà chiuso dalle ore 23.00 alle ore 07.30. Gli studenti per parcheggiare i loro ciclomotori e biciclette possono utilizzare gli spazi predisposti nelle singole sedi.
Art.116 – L'istituto non si assume alcuna responsabilità per furti e danni che dovessero avvenire alle autovetture, ciclomotori, biciclette, ecc. ed ai beni posti al loro interno. E' vietato l'ingresso al parcheggio al personale non autorizzato.

BAR

Art.117 – L'accesso al bar è consentito solo agli studenti, al personale dell'Istituto ed alle persone autorizzate o accompagnate.
Art.118 – E' vietato durante l'orario di lezione recarsi e/o sostare nel locale bar.

Art.119 – E' obbligatorio avere un comportamento educato e rispettoso verso il personale addetto e verso gli arredi.

SALA INSEGNANTI

Art.120 – Possono accedere alla sala insegnanti solo i docenti; qualsiasi altra persona deve essere autorizzata o accompagnata.

Art.121 – All'inizio d'ogni anno scolastico ad ogni insegnante viene consegnata una chiave numerata per l'utilizzo di un cassetto personale, al cui interno ogni insegnante può riporre il proprio materiale. La chiave deve essere riconsegnata alla fine d'ogni anno scolastico.

SALA STAMPA

Art.122 – L'accesso alla sala stampa è consentito solo durante l'orario stabilito, esposto all'ingresso del locale. Salvo casi d'urgenza le richieste di fotocopie devono essere consegnate al personale addetto 2 giorni prima del ritiro. Gli studenti forniranno il nome del richiedente e la classe d'appartenenza. Gli insegnanti devono fornire la loro *card* personale.

UFFICI

Art.123 – L'accesso agli uffici amministrativi ed alla bidelleria è consentito solo negli orari stabiliti e richiamati con apposito cartello. Ad esclusione degli Assistenti amministrativi è fatto divieto a chiunque intrattenersi negli uffici e nella bidelleria durante l'orario di servizio, eccezion fatte per l'orario di ricevimento.

PALESTRA

Art.124 - Lo svolgimento dell'attività fisica è consentito solo con l'abbigliamento idoneo (tuta, maglietta, pantaloncini, scarpe sportive). Le scarpe sportive utilizzate devono essere pulite e ben allacciate.

Art.125 - E' proibito avere anelli, collane, orologi, braccialetti, piercing o qualsiasi altro ornamento che possa costituire pericolo per sé e\o per gli altri; nel caso questi ornamenti non possano essere tolti, essi devono essere coperti con cerotti, bende o quant'altro necessario a renderli innocui.

Art.126 - Gli alunni che, in base alla documentazione presentata, risultano essere esonerati sono in ogni modo tenuti, come prevede la normativa, a presenziare alle lezioni.

REGOLAMENTO LABORATORI

Art.127 - I laboratori esistenti nell'Istituto sono a tutti gli effetti aule dove vengono svolte principalmente lezioni pratiche. Gli alunni devono avere un comportamento educato e corretto e devono attenersi alle precise norme e disposizioni esistenti, in quanto, a causa dell'utilizzo di macchinari, apparecchiature, utensili, attrezzi e altro materiale, possono essere luoghi dove maggiore è il rischio per la propria ed altrui incolumità.

Art.128 - La cura ed il buon funzionamento dei laboratori, in quanto patrimonio di tutti, sono affidate al senso di responsabilità di chi li utilizza, anche per consentire un migliore utilizzo delle risorse di cui l'Istituto dispone.

Art.129 - Gli studenti, ai fini della sicurezza individuale e collettiva, sono tenuti all'osservanza delle Norme d'uso delle macchine, delle attrezzature e delle apparecchiature in dotazione ai singoli laboratori ed al rispetto delle norme antinfortunistiche. A tale scopo sono tenuti a:

a) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti e/o forniti dall'Istituto;
b) segnalare immediatamente all'insegnante e/o al personale addetto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;
c) manovrare macchine, usare attrezzature, provare impianti o circuiti ed usare prodotti chimici solo dopo l'autorizzazione e sotto il personale controllo dell'insegnante responsabile;
d) all'inizio di ogni esercitazione ciascun allievo deve controllare che il suo posto di lavoro sia in condizioni normali e che le attrezzature siano funzionanti; se riscontra anomalie è tenuto ad informare immediatamente l'insegnante, che riferirà al docente responsabile del reparto, che a sua volta farà rapporto al Dirigente Scolastico;
e) lasciare, al termine delle esercitazioni, il posto di lavoro in ordine e consegnare le apparecchiature, gli utensili, gli attrezzi in perfetta efficienza. E' cura dell'insegnante, coadiuvato dall'Assistente Tecnico, fare i dovuti
controlli. In caso di sottrazione o mancata riconsegna o rottura, per dolo o mancata diligenza, del materiale e
delle attrezzature date in consegna all'allievo o da lui utilizzate durante l'esercitazione l'insegnante e/o l'Assistente tecnico dovranno dare comunicazione al docente responsabile, che farà rapporto alla Presidenza per i necessari provvedimenti (risarcimento danni ed eventuali sanzioni disciplinari);
f) ove richiesto indossare un abbigliamento consono al laboratorio (es. camice) lo studente è obbligato ad indossarlo. Nel caso che lo studente ne sia sprovvisto l'insegnante è tenuto a non autorizzarlo allo svolgimento della lezione, assegnandogli altri compiti. L'insegnante è tenuto al controllo che quanto sopra scritto sia rispettato.

Art.130 - E' vietato danneggiare, manomettere gli impianti presenti nei laboratori. Tali comportamenti potrebbero essere causa di possibili danni gravi (alle persone e cose) e saranno puniti severamente. In caso di furti o danni non accidentali e dove non sia possibile individuare il colpevole o i colpevoli sarà ritenuto responsabile lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione dove è stato riscontrato il fatto, nell'impossibilità sarà ritenuta responsabile l'intera classe.
Art.131 – E' assolutamente vietato qualsiasi intervento o modifica al laboratorio, alle macchine, agli strumenti, ai P.C. e l'installazione e l'uso di programmi sprovvisti di licenza a nome dell'Istituto, così come la rimozione e la cancellazione di programmi.
Art.132 - All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico designa un docente responsabile per ogni laboratorio. Il docente incaricato avrà compiti di coordinare le attività, ricevere le richieste e/o segnalazioni degli altri docenti, assicurare la funzionalità e l'efficienza del laboratorio, supportato in questo dall'Assistente Tecnico assegnato al laboratorio.
Art.133 - All'inizio dell'anno scolastico ogni docente predispone, tranne nei laboratori dove per vari motivi non è possibile, una piantina dell'aula con l'indicazione dei posti assegnati agli studenti (ogni variazione deve essere annotata sul foglio originario), affinché si possa risalire agli ultimi utilizzatori se si verificasse un guasto, un danno o un furto. Le piantine di tutte le classi che utilizzano il laboratorio devono essere custodite dall'Assistente Tecnico.
Art.134 - Le classi, i singoli studenti o gruppi di studenti non possono accedere al laboratorio senza la presenza del docente. Chiunque voglia utilizzare un laboratorio, al di fuori del proprio orario didattico, deve informare il responsabile di laboratorio e richiedere l'autorizzazione al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato. La richiesta deve precisare oltre la data e l'orario, i motivi, le persone che utilizzeranno il laboratorio e quali macchine, apparecchiature saranno utilizzate. Le suddette richieste sono raccolte in un apposito registro e sono custodite dall'Assistente Tecnico. Non può accedere, per qualsiasi motivo, al laboratorio chi non è provvisto della necessaria autorizzazione. Il docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e delle apparecchiature durante le proprie ore di lezione. E' tassativamente vietato mangiare e bere nei laboratori.
Art.135 - Il Dirigente Scolastico ha facoltà di effettuare direttamente o a mezzo di un suo delegato il controllo delle dotazioni di un laboratorio o reparto di lavorazione in ogni momento dell'anno. Eventuali ammanchi o guasti non segnalati in precedenza attiveranno la procedura di verifica delle responsabilità e le spese per il ripristino del materiale mancante o la riparazione del guasto saranno attribuite ai responsabili della mancata segnalazione.
Art.136 - Il quadro elettrico del laboratorio dovrà essere attivato o disattivato esclusivamente dal docente o dall'Assistente Tecnico.
Art.137 - Gli studenti e gli operatori della scuola possono consultare i libri, manuali, riviste, ecc. in dotazione ai laboratori solo all'interno dello stesso; in caso di richiesta di un periodo di consultazione più lungo devono, comunque, essere riconsegnati entro sette giorni. La consegna e la restituzione devono essere riportati su un apposito registro.
Art.138 - E' assolutamente vietato utilizzare software sprovvisti di regolare licenza. L'uso di INTERNET, ove presente, deve essere regolato e sorvegliato dal/dai docenti. E' assolutamente vietato, inoltre, visitare siti o scaricare software, immagini, musica, giochi o altro che non sia attinente con l'attività didattica. In base alle leggi che regolano la distribuzione delle licenze i prodotti software presenti nei laboratori non sono disponibili per il prestito individuale.
Art.139 – In base alle leggi che regolano la vendita e distribuzione delle licenze e i diritti protetti da COPYRIGHT è fatto divieto di usare, copiare, fotocopiare software e materiale. I prodotti software presenti in laboratorio non possono, inoltre, essere e trasferiti all'esterno dell'Istituto.
Art.140 - Nei laboratori possono essere svolte attività di studio, ricerca, aggiornamento, attività che possono essere gestite dall'Istituto stesso o da enti, associazioni, ecc. esterni ad esso: in questi ultimi casi la richiesta deve essere sottoposta al Dirigente Scolastico per la necessaria autorizzazione nei tempi e nelle modalità stabilite. L'accesso e l'utilizzo dei laboratori è consentito, nell'ambito dei progetti e delle convenzioni autorizzate, solo con la presenza di un docente o di chi contrattualmente ne svolge le funzioni, che si assume la responsabilità di gestione del laboratorio, della struttura tecnologica presente in esso e di vigilare sul suo corretto utilizzo.
Art.141 – Ogni laboratorio è dotato di specifiche norme di comportamento, che potranno subire variazioni e aggiornamenti, e che sono rese note ed esposte all'interno di esso in una posizione ben visibile.

Allegato al Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 3 del 26.06.2007 e successiva integrazione del 27.05.2008

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti che non rispettino i loro doveri scolastici durante l'attività didattica, compresi i viaggi di istruzione e le visite guidate, sono regolati dagli articoli dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
Il Dirigente Scolastico e/o il Consiglio di Classe (a seconda dell'infrazione commessa), dopo aver espletate tutte le verifiche e le testimonianze ed aver dato la possibilità allo studente, assistito se minorenne dai propri genitori o di chi ne fa le veci, ad esporre le proprie ragioni, delibererà il provvedimento disciplinare.
Il provvedimento potrà essere commutato, su richiesta dello studente o dei genitori, in attività a favore della comunità scolastica. Tale attività sarà stabilita dal Dirigente Scolastico. Contro i provvedimenti disciplinari lo studente, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, può far ricorso all'Organo di garanzia presente nell'Istituto.

A. Inadempienza agli impegni di studio e di comportamento.
Atteggiamento di disattenzione, di disinteresse e di disturbo, comportamento (anche nell'abbigliamento e nel linguaggio) non conforme ai principi di correttezza, di buona educazione che ostacola il regolare svolgimento dell'attività didattica e il dialogo educativo. Mancato svolgimento dei compiti assegnati. Uso del cellulare e/o altri dispositivi elettronici. Falsificazione di firme e di documenti. Discontinuità nella frequenza e/o assenze non giustificate. Non rispetto dell'orario di lezione. Uscita non autorizzata.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Fatto occasionale, colposo, di modesta entità;	Recidiva nel comportamento e/o rifiuto delle indicazioni per un recupero, fatto colposo grave	Persistenza nel comportamento e/o fatto grave e volontario	Fatto volontario di particolare gravità e/o ostinazione nel comportamento scorretto.
Rimprovero verbale da parte dell'insegnante e/o del Dirigente Scolastico. Ritiro del cellulare (privo di SIM Card) e di ogni altro dispositivo elettronico da parte dell'insegnante e riconsegna dello stesso in Presidenza.	Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante e comunicazione alla famiglia. Ritiro del cellulare (privo di SIM Card) e di ogni altro dispositivo elettronico da parte dell'insegnante e riconsegna dello stesso in Presidenza.	Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante e convocazione della famiglia, verbalizzazione del rimprovero da parte del Consiglio di Classe. Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico. Ritiro e consegna in Presidenza del cellulare e di ogni dispositivi elettronico e riconsegna degli stessi ai genitori.	Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante e convocazione della famiglia, verbalizzazione da parte del Consiglio di classe che può disporre l'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione, l'allontanamento dall'Istituto fino a tre giorni.

B) Danneggiamento delle strutture, dei locali, degli arredi, dei materiali e del patrimonio della scuola in genere.
Danneggiamento e/o sottrazione di beni appartenenti ai compagni, ai docenti ed al personale della scuola in genere.
Violazione delle disposizioni relative al rispetto della sicurezza, dell'igiene, della salute. Violazione dei Regolamenti dei singoli laboratori. Introduzione nell'Istituto, senza autorizzazione, di persone, oggetti o materiali non attinenti l'attività scolastica e/o che possano pregiudicare la sicurezza delle persone o degli ambienti.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Fatto occasionale, colposo, di modesta	Recidiva nel comportamento e/o rifiuto	Persistenza nel comportamento e/o fatto	Fatto volontario di particolare gravità e/o

entità;	delle indicazioni per un recupero, fatto colposo grave	grave e volontario	ostinazione nel comportamento scorretto.
Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante e comunicazione alla famiglia. Risarcimento del danno.	Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante, convocazione della famiglia, verbalizzazione da parte del Consiglio di Classe. Risarcimento del danno. Ammonizione scritta.	Studio individuale a scuola fino a cinque giorni ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni. Risarcimento del danno. Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione Competente alla irrogazione della sanzione è il Consiglio di Classe	Studio individuale a scuola fino a quindici giorni ovvero allontanamento dalla scuola da cinque a quindici giorni. Risarcimento del danno. Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Segnalazione e denuncia all'autorità competente. Competente alla irrogazione della sanzione è il Consiglio di Classe.

C) Offese verbali e/o comportamenti violenti, istigazione ed atti intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni, degli insegnanti o del personale della scuola in genere e lesivi della dignità altrui.

Qualsiasi forma di "bullismo". Diffusione di qualsiasi ideologia, cultura, religione, razzismo o altro che abbia come fine l'apologia di reato. Vilipendio dell'autorità scolastica e degli organi collegiali, da intendersi come mancanza di rispetto e come atteggiamento di prevaricazione.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Fatto occasionale, colposo, di modesta entità;	Recidiva nel comportamento e/o rifiuto delle indicazioni per un recupero, fatto colposo grave	Persistenza nel comportamento e/o fatto grave e volontario	Fatto volontario di particolare gravità e/o ostinazione nel comportamento scorretto.
Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante e comunicazione alla famiglia.	Rimprovero con annotazione scritta sul registro di classe da parte dell'insegnante e convocazione della famiglia, verbalizzazione da parte del Consiglio di Classe. Ammonizione scritta. Possibilità di forme di riparazione e di approfondimento (es. tramite ricerche, lettura di libri, ecc.)	Studio individuale a scuola per cinque giorni ovvero allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni. Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione Competente alla irrogazione della sanzione è il Consiglio di Classe	Allontanamento dalla scuola da cinque a quindici giorni. Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Competente alla irrogazione della sanzione è il Consiglio di Classe. Allontanamento dalla scuola superiore a quindici giorni, esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Competente è il Consiglio di Istituto.